SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2007.

Determinazione delle quote di ammortamento fiscali delle infrastrutture ferroviarie - articolo 1, comma 87 della legge n. 266 del 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, i commi da 964 a 976 dell'art. 1 recanti autorizzazioni di spesa nonché altre disposizioni in favore della società Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del Gruppo nonché di Trenitalia S.p.A.;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 86, che prevede che il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli di manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti e che il gestore tiene in evidenza le quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità;

Visto l'ultimo periodo del citato comma 86 dell'art. 1 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui la modifica del sistema di finanziamento avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84 effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene;

Visto l'art. 1, comma 87, della citata legge n. 266 del 2005, in base al quale il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione»;

Visto, inoltre, l'ultimo periodo del citato art. 1, comma 87, che prevede che, ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva n. 2001/12/CE, della direttiva n. 2001/13/CE e della direttiva n. 2001/14/CE in materia ferroviaria ed, in particolare, l'art. 11 che attribuisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) la responsabilità della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sul piano tecnico, commerciale e finanziario, nonché il compito di calcolare e riscuotere, in via esclusiva, per la rete di propria attribuzione i canoni e l'assegnazione di capacità (c.d. «tracce») alle Imprese Ferroviarie;

Visti i successivi articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003 in base ai quali il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria assicura il tendenziale pareggio economico e finanziario della gestione;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in base al quale i beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato S.p.A., al 31 dicembre 1997, oggi RFI S.p.A., così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono acquisiti, attribuiti e devoluti a titolo di trasferimento di proprietà;

Visto l'Atto di concessione, rilasciato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture) numero 138T del 31 ottobre 2000 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in forza del quale RFI S.p.A opera in regime di concessione pubblica, in qualità di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e, in particolare, l'art. 2 recante l'individuazione delle attività che RFI S.p.A si impegna a svolgere in regime di concessione nonché la durata della concessione stessa;

Visti il Contratto di programma 2001-2005, prorogato per l'anno 2006 dal CIPE con delibera n. 159 del 2 dicembre 2005, sottoscritto in data 2 maggio 2001 tra Ferrovie dello Stato, oggi RFI S.p.A., e Ministero del trasporti e della navigazione ed, in particolare, gli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 14 relativi agli obblighi del Gestore dell'infrastruttura in relazione al Piano degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società con socio unico, con nota protocollo A.D. 07/00196P del 27 marzo 2007, in relazione alle modalità di applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 87, della citata legge n. 266 del 2005, relativamente ai principi civilistici sulla redazione del bilancio cui tale società è tenuta ai sensi del citato comma 87 dell'art. 1 della predetta legge n. 266 del 2005, e alla determinazione della quota di ammortamento annua;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento annue del costo complessivo degli investimenti finalizzati alla rea-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lizzazione della infrastruttura ferroviaria sono determinate, per la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società con socio unico, in coerenza con le quote di ammortamento annuo come determinate, in conformità a quanto previsto, ai fini civilistici, dall'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al presente decreto, integrati da quanto previsto dal comma 86 nella parte in cui prevede che i contributi in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 77

ALLEGATO 1

CRITERIO PER L'AMMORTAMENTO CIVILISTICO ANNUO DEL COSTO COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Le quote di ammortamento civilistiche annue del costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria sono determinate e iscritte in bilancio dalla società Rete Ferroviaria Italia S.p.A avendo riguardo alle circostanze che:

a) l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è l'intera Infrastruttura ferroviaria di proprietà del Gestore dell'infrastruttura, comprensiva degli investimenti in via di realizzazione, di progettazione e in fase di studio di fattibilità previsti dal Contratto di programma;

b) l'Infrastruttura ferroviaria come sistema integrato viene, a tal fine, ripartita in direttrici, ciascuna delle quali presenta autonoma capacità di generare volumi di produzione secondo criteri commerciali di produttività, attualmente articolate nei seguenti raggruppamenti (nel seguito direttrici):

1) Rete AV/AC;

2) Rete Convenzionale - rete fondamentale trasversale padana e transiti internazionali;

3) Rete Convenzionale - rete fondamentale Tirrenica Nord ed affluenze;

4) Rete Convenzionale - rete fondamentale Dorsale ed affluenze;

5) Rete Convenzionale - rete fondamentale Tirrenico Sud;

6) Rete Convenzionale - rete fondamentale Adriatica e trasversali appenniniche;

7) Rete Convenzionale - rete complementare, considerata come un'unica direttrice comprendente tutte le porzioni della rete che non fanno parte della rete fondamentale;

c) la Società potrà riarticolare le direttrici indicate sulla base degli investimenti ancora da realizzare e previsti dal Contratto di programma;

d) l'adozione del nuovo metodo di ammortamento «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale previste durante il periodo di concessione» richiede l'identificazione dell'unità di prodotto;

e) l'unità di prodotto è individuata nei «treni/km» sia per la Rete AV/AC sia per la Rete Convenzionale, definito come l'intervallo temporale di utilizzo dell'Infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio di determinate caratteristiche in 1 km ed espressi in milioni di treni/km;

f) per ogni direttrice, la Società utilizza quale indicatore della quantità prodotta nell'esercizio, cui il Bilancio di esercizio è riferito, il numero dei treni/km effettivamente venduti e risultanti di specifici sistemi di rilevamento della Società;

g) a partire dal Bilancio d'esercizio 2006, per ogni direttrice, la Società effettuerà la previsione dei treni/km che saranno venduti a partire dall'anno successivo a quello cui il Bilancio d'esercizio è riferito fino all'ultimo anno di vita della Concessione, su base di stima fino ad un massimo di dieci anni successivi e con un profilo costante, rispetto ai livelli del decimo anno, dall'undicesimo anno fino all'ultimo anno di vita della Concessione;

h) annualmente, in occasione della redazione del Bilancio d'esercizio, la Società provvederà ad aggiornare la previsione dei treni/km previsti per ogni direttrice a partire dall'anno successivo a quello di redazione del Bilancio e fino al termine della Concessione, tenuto anche conto degli effetti sulla produzione delle singole direttrici dei nuovi investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno cui il Bilancio di esercizio è riferito;

i) per ogni direttrice, in sede di redazione di ciascun Bilancio di esercizio, la percentuale di utilizzo nell'esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 87, è determinata dal rapporto tra i treni/km effettivamente venduti nell'esercizio stesso ed i treni/km previsti dall'anno successivo di redazione dello stesso Bilancio di esercizio fino al termine della Concessione, sommati a quelli effettivamente venduti nell'anno di redazione del Bilancio;

j) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, a partire dell'esercizio 2006, è costituito dalla somma:

1) del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, costituenti l'Infrastruttura ferroviaria risultanti dal Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2005, al netto:

del relativo fondo di ammortamento alla stessa data;

dei contributi pubblici in conto impianti ottenuti alla stessa data escluse le immobilizzazioni in corso per investimenti che ancora non concorrano alla produzione complessiva;

2) delle spese incrementative che concorrono alla produzione complessivamente prevista e di quelle relative ai rinnovi dell'Infrastruttura ferroviaria esistente, effettuate nell'esercizio 2006 e previste da effettuare lungo l'intera durata della Concessione, al netto dei contributi pubblici in conto impianti ottenuti e previsti;

3) degli oneri finanziari, sostenuti nell'esercizio 2006 e previsti da sostenere lungo l'intera durata della Concessione, connessi a finanziamenti relativi alla realizzazione degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, a tal fine direttamente imputati all'attivo patrimoniale, comprensivi degli oneri relativi a eventuali contratti di copertura, al netto di eventuali contributi pubblici in conto impianti ottenuti e previsti;

k) le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti l'infrastruttura ferroviaria presentano un valore residuo al termine della Concessione pari alla somma del costo, sostenuto e previsto da sostenere lungo l'intera durata della Concessione, dei terreni in quanto beni non soggetti a deperimento e consumo e delle eventuali altre immobilizzazioni materiali ed immateriali che non hanno esaurito nell'arco di durata della Concessione la loro funzionalità;

l) il costo complessivo degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria oggetto di ammortamento, considerato il predetto valore residuo, è costituito conseguentemente dalla differenza tra lo stesso costo, come definito al precedente punto *j)*, ed il valore residuo al termine della Concessione, come definito al precedente punto *k)*;

m) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, oggetto di ammortamento, come sopra definito, rappresenta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1, comma 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai fini fiscali, sulla base di un decreto da emanarsi dal Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato, il nuovo costo da ammortizzare con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione» rispetto a quello ammortizzato fino a tutto l'esercizio 2005 con il metodo a quote costanti, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti l'Infrastruttura ferroviaria;

n) il costo complessivo degli investimenti per l'Infrastruttura ferroviaria, oggetto di ammortamento come sopra definito, fermo restando quanto previsto al precedente punto *c)* viene disaggregato nelle sette direttrici di cui al precedente punto *b)*, pervenendo alla determinazione del costo complessivo dell'investimento imputabile a ciascuna direttrice;

o) annualmente, in occasione della redazione del Bilancio d'esercizio, la Società provvede ad aggiornare la previsione del costo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

complessivo dell'investimento imputabile a ciascuna direttrice, tenendo anche conto dei nuovi investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno cui il Bilancio d'esercizio è riferito al netto dei relativi contributi pubblici in conto impianti ottenuti e degli ammortamenti effettuati e di eventuali cessioni o dismissioni;

p) le quote di ammortamento annue da imputare al Bilancio d'esercizio sono determinate applicando per ciascuna direttrice la percentuale di utilizzo al relativo costo complessivo dell'investimento;

q) le tratte del Sistema AV/AC entrate in esercizio, ancorché parzialmente, nel corso dell'anno 2006, hanno effettuato, nello stesso anno 2006, attività di preesercizio e pertanto concorrono alla determinazione del costo complessivo degli investimenti dell'Infrastruttura ferroviaria (ai fini della determinazione dell'ammortamento) a partire dall'anno successivo a quello di completamento del preesercizio, come specificatamente stabilito dall'art. 1, comma 87, della legge n. 266/2005.

07A08460

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2007.

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, concernente la gestione della riserva nazionale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, riguardante la gestione della riserva nazionale, e successive modificazioni;

Considerato che lo Stato membro stabilisce il livello della media regionale secondo criteri oggettivi, sulla base del valore dei diritti all'aiuto assegnati, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori;

Ritenuto opportuno aggiornare gli importi per il calcolo delle medie regionali, in considerazione dell'evoluzione della componente finanziaria del settore dello zucchero;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 giugno 2007;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 24 marzo 2005, è modificato come segue:

La tabella 1 dell'allegato B è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

Plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003	Importi [milioni Euro] 2005	2006	2007
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.211,87	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro	426,79	417,82	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24	7,24
Premio vacca nutrice	83,25	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,90	5,90	5,90
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14	75,14
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21	12,21
Premio per il riso	135,26	135,26	135,26
Foraggi essiccati	19,59	19,59	19,59
Olio d'oliva		683,41	683,41
Tabacco		145,33	145,33
Zucchero		73,47	93,85
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.977,25**	**2.870,49**	**2.890,87**

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 300

07A08383

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini «Valcalepio», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Valcalepio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 17 aprile 2002, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valcalepio»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela «Valcalepio», con sede in Bergamo, via Rovelli, 21, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Valcalepio», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 12 giugno 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela «Valcalepio», con sede in Bergamo, via Rovelli, 21, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Valcalepio», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Valcalepio», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Valcalepio» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Valcalepio» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di com-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Valcalepio», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In alternativa, è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'utilizzo del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Valcalepio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: La Torre

07A08450

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vino DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 novembre 2002 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC del vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vino DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto - Castello Belgioioso, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 12 giugno 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vino DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», con sede in San Colombano al Lambro (Milano), via Ricetto - Castello Belgioioso, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In alternativa, è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'utilizzo del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08451

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano d'Abruzzo»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 marzo 2006 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC «Montepulciano d'Abruzzo»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), Corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», corredata della relativa documentazione ed in particolare dei rispettivi piani dei controlli e dei relativi tariffari;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 30 maggio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sui citati piani dei controlli e sui prospetti tariffari nella predetta riunione del 30 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), Corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vini d'Abruzzo, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nei piani di controllo approvati, il processo produttivo ed il prodotto certificato con le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo» rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione delle DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nei prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alle DOC

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento dei piani dei controlli e dei prospetti tariffari, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08452

DECRETO 24 settembre 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», in Cirò Marina, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 agosto 2003, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» D.O.C., con sede in in Cirò Marina (Catanzaro), via Anna Frank n. 9, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio l'incarico conferito al citato Consorzio con il predetto decreto 29 agosto 2003;

Vista la richiesta presentata in data 14 marzo 2007 dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), via Anna Frank n. 9, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Vista la nota della Camera di commercio di Crotone n. 9972 del 3 settembre 2007 con la quale si attesta il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Ritenuto altresì di dover procedere alla revoca dell'incarico al Consorzio per la tutela del vino «Cirò» DOC rispettivamente conferito e confermato con i citati decreti 29 agosto 2003 e 24 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), via Anna Frank n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 14 marzo 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

1. È revocato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino «Cirò» DOC rispettivamente conferito e confermato con i decreti 29 agosto 2003 e 24 febbraio 2005 richiamati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08363

DECRETO 26 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 24 gennaio 2007 nella provincia di Sassari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Sassari:

tromba d'aria del 24 gennaio 2007;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Alghero, Florinas, Ittiri, Olmedo, Ossi, Uri.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08421

DECRETO 26 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 marzo 2007 nella provincia di Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Salerno:

grandinate del 21 marzo 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Capaccio ed Eboli, limitatamente alla coltura del carciofo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08422

DECRETO 26 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania per le piogge alluvionali del 21 e 22 ottobre 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2006 al 22 ottobre 2006 nella provincia di Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Salerno:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2006 al 22 ottobre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte;

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2006 al 22 ottobre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08423

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 460 che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 2, comma 5, come modificato dalla citata legge n. 296 del 2006 che, tra l'altro, prevede che i diritti dell'azionista in riferimento alla società, sono esercitati dal Ministero dell economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la propria direttiva recante «priorità ed obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima Agenzia ex art. 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»ed in particolare i punti 3.1.3, 3.5.3, 4.1.1 e 4.2.2 concernenti l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, del Piano di riorganizzazione interna della società, del Documento previsionale di gestione nonché di taluni ulteriori atti della Società;

Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione degli atti della Società ai sensi del citato comma 460 della legge n. 296 del 2006 nel rispetto della competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al Consiglio di amministrazione in base alle norme vigenti, assicurando nello stesso tempo, su tale gestione, un controllo analogo a quello che l'amministrazione esercita sui propri servizi;

Vista la determinazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti n. 2/2007 relativa all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., punto V, in base alla quale il Ministero dell economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico dovranno comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti dell'Agenzia;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto che l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, la definizione, con proprie direttive, delle priorità e degli obiettivi della Società, nonché l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna della Società medesima e del documento previsionale e di gestione e dei suoi eventuali aggiornamenti costituiscono imprescindibili presupposti e limiti previsti dalla legge ai fini del predetto controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico il necessario controllo sugli atti di gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., la predetta Società e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero gli atti relativi a:

1) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico;

2) costituzione di nuove società anche attraverso l'utilizzo di società già esistenti;

3) acquisizioni e cessione di partecipazioni in società, consorzi, associazioni, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;

4) operazioni di fusione e/o scissione;

5) trasferimenti di azienda, di rami d'azienda;

6) proposte di nomina di liquidatori e dei relativi poteri.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:

1) designazione di amministratori e sindaci;

2) proposte di revoca di amministratori;

3) proposte di modifica degli statuti delle società;

4) piano di dismissione della società veicolo.

3. È fatta salva, in ogni caso, la necessità dell'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico qualora gli atti di cui al comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di riordino e di dismissione della predetta Società di cui all'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Oltre agli atti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasmette al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, i seguenti atti per finalità di informazione:

i progetti di bilancio, ivi inclusi quelli delle società controllate;

delibere assunte dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Art. 3.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trasmette alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, tutti gli atti adottati ai sensi del presente decreto nonché ogni altro provvedimento rilevante emesso, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero nei confronti dell'Agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08461

DECRETO 25 settembre 2007.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. P.M.S., in liquidazione, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 4-7 luglio 2005 con il quale il Tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della F.D.G S.p.A. in liquidazione;

Visti i propri decreti in data 3 agosto 2005, in data 2 dicembre 2005 ed in data 20 febbraio 2007 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della F.D.G. S.p.A.;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto in data 4 settembre 2007 con il quale il Tribunale di Novara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società P.M.S. s.r.l. in liquidazione con sede legale in Gozzano (Novara), società totalitariamente controllata dalla F.D.G. S.p.A. in a.s.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria della società sopra richiamata;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società s.r.l. P.M.S., è nominato commissario straordinario il prof. avv. Francesco Fimmanò nato a Napoli il 19 giugno 1968, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 2 dicembre 2005 per la S.p.A. F.D.G.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Novara;

alla Camera di commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Gozzano (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08505

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 settembre 2007.

Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti»;

Visto l'art. 15, comma 1, del citato decreto n. 151/2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sia istituito il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito denominato Comitato.

Art. 2.

Composizione e durata

1. Il Comitato è costituito da sei componenti designati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

2. Svolge le funzioni di presidente uno dei componenti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni.

Art. 3.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso.

2. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle riunioni del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

3. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'APAT.

Art. 4.

Compiti

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo svolge i compiti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, avvalendosi dell'APAT e dell'eventuale collaborazione, per l'attività ispettiva, della Guardia di finanza.

2. Il Comitato inoltre:

a) assicura il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2005;

b) funge da punto di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte delle categorie interessate e del Centro di coordinamento di cui

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo; in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del decreto legislativo n. 151 del 2005 a tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche non elencate nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo;

c) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE del quale può richiedere, ogniqualvolta sia ritenuto necessario, la convocazione.

Art. 5.

Copertura delle spese di funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

07A08420;

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ascoli Piceno - Sezione staccata di Fermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 66914/1430 del 12 settembre 2007 con la quale è stato comunicato che il giorno 26 e 27 settembre 2007 i Servizi ipotecari di Fermo (ex Conservatoria) saranno interrotti al pubblico a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Constatato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che impedirà il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi ipotecari producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con nota n. 177/07 del 17 settembre 2007 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

regione Marche;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Ascoli Piceno - Sezione staccata di Fermo;

giorni: 26 e 27 settembre 2007.

Ancona, 17 settembre 2007

Il direttore regionale: BALASSONE

07A08373

DECRETO 27 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali di Genova e Oristano.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Genova e Oristano

1. A decorrere dal 17 ottobre 2007 è attivata, presso gli uffici provinciali di Genova e Oristano, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08462

DECRETO 27 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Vigevano.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Vigevano

1. A decorrere dal 19 ottobre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Vigevano (Ufficio provinciale di Pavia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08463

DECRETO 27 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali di Salerno e Vercelli.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Salerno e Vercelli

1. A decorrere dal 18 ottobre 2007 è attivata, presso gli uffici provinciali di Salerno e Vercelli, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08464

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal signor Casadei, delegato dal comune di Mercatino Conca (delibera n. 39 del 19 settembre 2007), di voler promuovere una richiesta di *referendum* previsto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Mercatino Conca sia separato dalla regione Marche per entrare a far parte integrante della regione Emilia-Romagna?».

Il signor Casadei Elio dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Giampiero Combi n. 117 - tel. 06/5032494.

07E08598

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari, predisposto dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici.

Si comunica che in data 24 luglio 2007 è stato approvato il regolamento in materia di dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2004, n. 196, predisposto dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici ed è possibile visionarlo intregralmente sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: www.minlavoro.gov.it

07A08425

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione del ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune presse meccaniche della ditta IMS Srl, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Con provvedimento del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 27 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 7 giugno 2007 - IMS/Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - C183/33 del 4 agosto 2007, con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del parere della Commissione - 6 settembre 2006 - C(2006) 3914 - concernente un provvedimento di divieto adottato per alcune presse della IMS Srl, fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sul ricorso principale;

Considerato che al sopradetto parere della Commissione - 6 settembre 2006 - C(2006) 3914 - questa Direzione generale ha dato applicazione con pubblicazione del comunicato del 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2007;

Considerato che occorre dare attuazione all'ordinanza di cui sopra, al fine di non arrecare danno alla immagine della società IMS Srl;

Dispone

1. La sospensione degli effetti del comunicato del 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 agosto 2007, fino a quando il Tribunale di primo grado delle Comunità europee non si sarà pronunciato sul ricorso principale.

07A08512

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2007 è stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

07A08424

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foster»

Estratto determinazione n. 601 del 21 settembre 2007

Medicinale: FOSTER.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo 26/A - 43100 Parma.

Confezioni:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789017/M (in base 10), 1417BT (in base 32);

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037789029/M (in base 10), 1417C5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Composizione: ogni erogazione contiene:

Principio attivo: 100 mcg di beclometasone dipropionato e 6 mcg di formoterolo fumarato diidrato;

Eccipienti: norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico.

Produzione: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo 26/A - 43100 Parma;

Indicazioni terapeutiche: Foster è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta$_2$ agonista a lunga durata d'azione) è appropriato:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e $beta_2$ agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati al bisogno oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$ agonisti a lunga durata d'azione.

Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789017/M (in base 10), 1417BT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 34,50 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 56,94 euro;

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037789029/M (in base 10), 1417C5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08398

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alabaster»

Estratto determinazione n. 602 del 21 settembre 2007

Medicinale: ALABASTER.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., via G. Chiesi 1 - 43100 Parma.

Confezioni:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037776010/M (in base 10), 140UNB (in base 32);

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037776022/M (in base 10), 140UNQ (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Composizione: ogni erogazione contiene:

principio attivo: 100 mcg di beclometasone dipropionato e 6 mcg di formoterolo fumarato diidrato;

eccipienti: norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico.

Produzione: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo 26/A - 43100 Parma.

Indicazioni terapeutiche: Alabaster è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $beta_2$ agonista a lunga durata d'azione) è appropriato:

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e $beta_2$ agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati al bisogno oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$ agonisti a lunga durata d'azione.

Alabaster non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037776010/M (in base 10), 140UNB (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 34,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 56,94 euro;

100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037776022/M (in base 10), 140UNQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08399

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liperial»

Estratto determinazione n. 603 del 21 settembre 2007

Medicinale: LIPERIAL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.A., via della Libertà 30 - 10095 Grugliasco (Torino);

Confezioni:

145 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160013/M (in base 10), 13G12F (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160025/M (in base 10), 13G12T (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160037/M (in base 10), 13G135 (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160049/M (in base 10), 13G13K (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160052/M (in base 10), 13G13N (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160064/M (in base 10), 13G140 (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160076/M (in base 10), 13G14D (in base 32);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

145 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160088/M (in base 10), 13G14S (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160090/M (in base 10), 13G14U (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 280 (10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf osp. - A.I.C. n. 037160102/M (in base 10), 13G156 (in base 32);

145 mg compresse rivestite con film 300 (10X30) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp. - A.I.C. n. 037160114/M (in base 10), 13G15L (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: fenofibrato 145 mg (in nanoparticelle);

eccipienti: nucleo della compressa: saccarosio, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina silicizzata, crospovidone, ipromellosa, sodio laurilsofato, docusato sodico, magnesio stearato.

rivestimento: polivinile alcool, titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia, gomma xantana.

Produzione: Fournier Laboratories Ireland Ltd Anngrove Carrigtwohill CO, Cork Irlanda - Laboratoires Fournier S.A. Rue des Pres POtets 21121 Fontaine lès Dijon (Francia);

Indicazioni terapeutiche: L'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia da sole o combinate (displidemie di tipo IIa, IIb, IV come pure displipidemie di tipo III e V) in pazienti che non rispondono a misure dietetiche e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. riduzione di peso o aumento dell'attività fisica) in particolar modo quando vi è evidenza di rischio associati come l'ipertensione ed il fumo.

Il trattamento delle iperlipoproteinemie secondarie è indicato se l'iperlipoproteinemia permane nonostante un efficace trattamento della patologia che è alla base (ad es. la dislipidemia nel diabete mellito).

Le appropriate misure dietetiche iniziate prima della terapia devono essere continuate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

145 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160013/M (in base 10), 13G12F (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

145 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160037/M (in base 10), 13G135 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

145 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 037160049/M (in base 10), 13G13K (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,45 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 12,30 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08400

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoriac»

Estratto determinazione n. 604 del 21 settembre 2007

Medicinale: ISORIAC.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.A., via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

Confezioni:

10 mg capsule molli 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551013/M (in base 10), 13TYX5 (in base 32);

10 mg capsule molli 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551025/M (in base 10), 13TYXK (in base 32);

10 mg capsule molli 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551037/M (in base 10), 13TYXX (in base 32);

10 mg capsule molli 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551049/M (in base 10), 13TYY9 (in base 32);

10 mg capsule molli 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551052/M (in base 10), 13TYYD (in base 32);

20 mg capsule molli 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551064/M (in base 10), 13TYYS (in base 32);

20 mg capsule molli 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551076/M (in base 10), 13TYZ4 (in base 32);

20 mg capsule molli 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551088/M (in base 10), 13TYZJ (in base 32);

20 mg capsule molli 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551090/M (in base 10), 13TYZL (in base 32);

20 mg capsule molli 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551102/M (in base 10), 13TYZY (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula molle da 10 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg di isotretinoina;

eccipienti: Olio di semi di soia, olio vegetale idrogenato, cera d'api gialla;

Produzione:

Cardinal Health France 404 - 74, rue Principale 67930 Beinheim - Francia

Cardinal Health Uk 414 Limited, Frankland Road Blagrove-Swindon, Wiltshire SN5 8YS, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Forme gravi di acne (quali acne nodulare e conglobata o acne a rischio di cicatrici permanenti) resistenti ad adeguati cicli di terapia standard con antibatterici sistemici e trattamento topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg capsule molli 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551025/M (in base 10), 13TYXK (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 16,66;

20 mg capsule molli 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037551076/M (in base 10), 13TYZ4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 17,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 29,22.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08401

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Sandoz»

Estratto determinazione n. 605 del 21 settembre 2007

Medicinale: LORATADINA SANDOZ

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454016/M (in base 10), 13R060 (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454028/M (in base 10), 13R06D (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454030/M (in base 10), 13R06G (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454042/M (in base 10), 13R06U (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454055/M (in base 10), 13R077 (in base 32);

10 mg compresse 250 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454067/M (in base 10), 13R07M (in base 32);

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454079/M (in base 10) 13R07Z (in base 32);

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454081/M (in base 10), 13R081 (in base 32);

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454093/M (in base 10), 13R08F (in base 32);

10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454105/M (in base 10), 13R08T (in base 32);

10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454117/M (in base 10), 13R095 (in base 32);

10 mg compresse 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454129/M (in base 10), 13R09K (in base 32);

10 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454131/M (in base 10), 13R09M (in base 32);

10 mg compresse 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454143/M (in base 10), 13R09Z (in base 32);

10 mg compresse 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454156/M (in base 10), 13R0BD (in base 32);

10 mg compresse 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454168/M (in base 10), 13R0BS (in base 32);

10 mg compresse 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037454170/M (in base 10), 13R0BU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di loratadina;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microcristallina.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals D.D. Verovskova 57 1526 Ljubljana Slovenia, Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5 Gerlingen Germania - Salutas Pharma GmbH Otto Von Guericke Allee 1 39179 Barleben Germania.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Lek SA ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa Polonia.

Controllo: Lek sa Ul. Podlipie 16 95-010 Strykow Polonia.

Produzione e confezionamento: Novartis Ltd Pharma Plant Cherag Ali Market Squibb Road Tongi Ganzipur Bangladesh.

Confezionamento: Famar sa (Plant B) Anthoussa Avenue Anthoussa Attiki Grecia - Cardinal Health Germany 405 GmbH Steinbeistrasse 2, Schorndorf Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica (AR) e dell'orticaria cronica idiomatica (CIU).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454016/M (in base 10), 13R060 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454079/M (in base 10), 13R07Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454030/M (in base 10), 13R06G (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 89;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,63

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454093/M (in base 10), 13R08F (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 89;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,63.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454030/M (in base 10), 13R06G (in base 32);

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454093/M (in base 10), 13R08F (in base 32);

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037454016/M (in base 10), 13R060 (in base 32);

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

10 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037454079/M (in base 10), 13R07Z (in base 32);

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08402

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione di una variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Si rende noto che con delibera n. 4 del 19 giugno 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato la variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Dell'adozione della presente variante è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale,* nei bollettini ufficiali della regione del Veneto e delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché tramite affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

Il documento è consultabile sul sito dell'Autorità di bacino all'indirizzo www.adbve.it, e depositato per la consultazione presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e le province interessate per competenza territoriale.

07E08528

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007, alla pag. 6, seconda colonna, all'articolo 8, comma 5, dove è scritto: «5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da *2* a *5* sono definiti ...», leggasi: «5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da *1* a *4* sono definiti ...»; inoltre, alla pag. 12, seconda colonna, dell'articolo 29, comma 2, dove è scritto: «... alla rideterminazione dei contributi dovuti *ai* sanitari ivi indicati, ...», leggasi: «... alla rideterminazione dei contributi dovuti *dai* sanitari ivi indicati, ...».

07E08597

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-233) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

45-410100071006

€ 1,00